

Codice A1617A

D.D. 28 luglio 2026, n. 563

L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per eseguire un intervento selvicolturale nel Comune di Bardonecchia (TO), in località Rio della Gorgia - Richiedente: Consorzio Forestale Alta Valle Susa - Istanza n. 2026/..



ATTO DD 563/A1617A/2026

DEL 28/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. n. 4/2009” - Autorizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b), e dell’art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per eseguire un intervento selvicolturale nel Comune di Bardonecchia (TO), in località Rio della Gorgia – Richiedente: Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Istanza n. 2026/24540.

Premesso che:

- in data 08/07/2026, protocollo in ingresso n. A1600A/102163, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede in Via Pellousiere, 6 - Oulx (TO), P.IVA 03070280015, ha presentato la richiesta di autorizzazione n. 2026/24540 per eseguire un intervento selvicolturale nel Comune di Bardonecchia in località Rio della Gorgia, in deroga al vigente Piano di Gestione Forestale (PGF) del Comune di Bardonecchia, su una superficie di 1,98 ha di proprietà pubblica dello stesso comune, distinta al N.C.T. del Comune di Bardonecchia alla Sezione B, foglio 11, partt. 418, 419, 483, 636 e 662, come meglio individuata nella cartografia allegata all’istanza e nelle successive integrazioni;
- con nota prot. n. A1600A/102169 del 08/07/2026 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 e dell’art. 15 della l.r. 14/2014;

Preso atto che:

- il bosco interessato dal taglio è una fustaia che afferisce al tipo forestale PS40X (pineta di greto di pino silvestre), con presenza sporadica di pino uncinato, salice, abete rosso e larice;
- l’intervento proposto consiste in un diradamento, prevalentemente a carico di piante di diametro medio-piccolo, attraverso la rimozione di piante dominate o concorrenti, determinando una prima diversificazione all’interno dell’attuale copertura colma e monospecifica, e favorendo, ove già presenti, l’affermazione delle altre specie;
- l’intervento nel suo complesso segue le indicazioni gestionali contenute nel Piano di Gestione della Vegetazione Ripariale (PGVR) Bacino della Dora Riparia (TO), realizzato da IPLA e Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed approvato dal Settore Direttiva Acque della Regione Piemonte con DGR 12/4/2019 num. 41-8771, che per l’area in esame prevede interventi

selvicolturali ad orientamento multifunzionale;

- la deroga al vigente PGF del Comune di Bardonecchia riguarda la gestione temporale dell'intervento proposto in quanto le superfici in oggetto sono inserite nelle "Aree fuori dal particellare", sottoparticella FPE, che per le pinete di pino silvestre non prevede interventi nel periodo di validità del piano;
- nel progetto di taglio sono specificate le motivazioni della richiesta di deroga al vigente PGF del Comune di Bardonecchia;
- l'area dell'intervento non ricade all'interno di popolamenti da seme, Aree Protette e Siti della rete Natura 2000;
- nell'istanza di autorizzazione è stato indicato l'esecutore dell'intervento (utilizzatore);

Visti:

- gli elaborati del progetto d'intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione datati giugno 2026 redatti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, a firma del dott. for. Cristian Accastello, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Torino al n. 632;
- le integrazioni pervenute e registrate al protocollo in ingresso n. A1600A/110711 del 23/07/2026;
- il PGF del Comune di Bardonecchia, con validità 2024 – 2039, approvato con D.G.R. n. 9-221 - 10-10-2024;
- il verbale istruttorio redatto in data 24/07/2026 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione in oggetto e del relativo progetto di intervento (conservato agli atti del Settore in formato digitale);

Rilevato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all'esecuzione dell'intervento nel Comune di Bardonecchia in località Rio della Gorgia, proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2026/24540, pervenuta in data 08/07/2026, protocollo in ingresso n. A1600A/102163, in deroga a quanto previsto dal vigente PGF dello stesso Comune di Bardonecchia, ed al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 6 del Regolamento forestale, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati e nelle successive integrazioni (conservati agli atti del Settore in formato digitale);

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in progetto;

Ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del Regolamento forestale, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ad eseguire l'intervento selvicolturale nel Comune di Bardonecchia in località Rio della Gorgia, proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2026/24540, pervenuta in data 08/07/2026, protocollo in ingresso n. A1600A/102163, in deroga a quanto previsto dal vigente PGF dello stesso Comune di Bardonecchia;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per le ragioni esposte in premessa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R", denominato "Regolamento forestale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 2 "Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe" e l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n. 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2.";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. 8/R/2011 e s.m.i., il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P.IVA 03070280015) a realizzare l'intervento selvicolturale nel Comune di Bardonecchia in località Rio della Gorgia, di cui all'istanza n. 2026/24540, pervenuta in data 08/07/2026, protocollo in ingresso n. A1600A/102163, in deroga a quanto previsto dal vigente PGF del Comune di Bardonecchia, su una superficie di 1,98 ha di proprietà pubblica dello stesso comune, distinta al N.C.T. del Comune di Bardonecchia alla Sezione B, foglio 11, partt. 418, 419, 483, 636 e 662, e compresa nelle "Aree fuori dal particellare", sottoparticella FPE, del citato PGF, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati e nelle successive integrazioni (conservati agli atti del Settore in formato digitale).

Di richiamare quanto segue:

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Gruppo Carabinieri Forestale, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato;
- nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

